



COMUNE DI VAL LIONA PROVINCIA DI VICENZA

Var. 9 P.I. GRANCONA

Elaborato

2

Scala

Relazione di progetto

Adottato con D.C.C. n. del
Approvato con D.C.C. n. del

IL SINDACO
Maurizio Fipponi

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Ing. Evelin Storato



IL PROGETTISTA
STUDIO ASSOCIATO ZANELLA
Dott. Pian. Terr.le Alice Zanella
Architettura e Urbanistica
Via Vittime delle Foibe, 74/6
36025 Noventa Vic. (VI)
Tel 0444 787040 Fax 0444 787326
info@studiozanella.it

INDICE

1. IL P.R.C. - PIANO REGOLATORE COMUNALE: P.A.T. E P.I.	4
2. IL P.R.C. - PIANO REGOLATORE COMUNALE DEL COMUNE DI GRANCONA.....	4
3. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA VAR. 9 P.I.	5
4. LA VAR. 9 P.I.	7
4.1 Il Documento del sindaco.....	7
4.2 Obiettivi e priorità della VAR. 9 P.I.	7
4.3 Immobili oggetto della Var. 9 P.I.	8
4.4 Modifiche proposte della Var. 9 P.I.	11
5. VERIFICA FACILITATA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (VFSA)	14
6. VERIFICA DIMENSIONAMENTO E CONSUMO DEL SUOLO	15
7. ELABORATI DELLA VAR. 9 P.I.	15

1. IL P.R.C. - PIANO REGOLATORE COMUNALE: P.A.T. E P.I.

La Legge Urbanistica Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. per il governo del territorio prevede all'art. 12 un diverso concetto di pianificazione urbanistica comunale prevedendo la "sostituzione" del vecchio Piano Regolatore Generale - P.R.G. - introdotto dalla L.R. 61/85, con un nuovo **Piano Regolatore Comunale (P.R.C.)** che si articola in due strumenti urbanistici:

1. il **Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) o Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)** se redatto da più Comuni, costituito da disposizioni strutturali e strategiche;
2. il **Piano degli Interventi (P.I.)** contenente disposizioni operative, come il "vecchio" e previgente P.R.G.

In particolare, come previsto dall'art. 12 della L.R. 11/04, commi 2 e 3:

- 2) *Il piano di assetto del territorio (**PAT**) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.*
- 3) *Il piano degli interventi (**PI**) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.*

2. IL P.R.C. - PIANO REGOLATORE COMUNALE DEL COMUNE DI GRANCONA

Il P.R.C. - Piano Regolatore Comunale di Val Liona - Grancona è composto da:

- il **P.A.T.** che è stato redatto con procedura di pianificazione concertata con la Regione Veneto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m.i., la cui approvazione in Conferenza di Servizi del 10.12.2010 è stata ratificata con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 462 in data 19.04.2011 e pertanto il PAT è entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regionale n. 34 del 10 maggio 2011;
- il **P.I.** adottato con D.C.C. n. 41 del 22.12.2011 e approvato con D.C.C. n. 16 del 21.04.2012;
- la **Varante n. 1 del PI** adottata con D.C.C. n. 29 del 09/08/2012 e approvata con D.C.C. n. 16 del 25/10/2012;
- la **Varante n. 2 del PI** adottata con D.C.C. n. 42 del 25/10/2012 e approvata con D.C.C. n. 2 del 17/01/2013;
- la **Varante n. 3 del PI** adottata con D.C.C. n. 32 del 29/07/2013 e approvata con D.C.C. n. 46 del 24/10/2013;
- la **Varante n. 4 del PI** adottata con D.C.C. n. 3 del 31.03.2014 e approvata con D.C.C. n. 34 del 07.07.2014.

- la **Varante n. 5 del PI** adottata con Del. C.C. n. 15 del 13.02.2017 e approvata con Del. Commissario Prefettizio con i poteri del C.C. n. 16 del 08.06.2017;
- la **Varante n. 6 del PI** approvata con Del. C.C. n. 44 del 11.10.2018;
- la **Varante n. 7 del PI** approvata con Del. C.C. n. 57 del 17.10.2019.
- la **Varante n. 8 del PI** adottata con Del. C.C. n. 10 del 25.02.2021.

Considerata inoltre la L.R. 17 febbraio 2017 n. 5 "istituzione del nuovo Comune denominato "Val Liona" mediante fusione dei Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici della provincia di Vicenza" pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 17.02.2017, si specifica che è stato redatto il nuovo **P.A.T. del Comune di Val Liona**, adottato con Del. C.C. n. 60 del 06.12.2018 e successivamente sono avvenute le seguenti relative delibere:

- Del. C.C. n. 67 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Piano Assetto del territorio del Comune di Val Liona: controdeduzioni alle osservazioni e riadozione";
- Del C.C. n. 16 del 07.05.2020 avente ad oggetto: "Piano Assetto del territorio del Comune di Val Liona: controdeduzioni alle osservazioni".

Inoltre con Del C.C. n. 4 del 20.02.2020 è stata approvata la **variante semplificata al PAT Grancona** ai sensi della L.R. 14/2017.

3. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA VAR. 9 P.I.

Il Procedimento di formazione della Var. 9 al P.I. avverrà ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. che sinteticamente è composto dalle seguenti fasi:

- il Sindaco predispose un documento (Documento del Sindaco) in cui sono evidenziati gli obiettivi, i contenuti e gli effetti attesi e lo illustra nel corso di Consiglio Comunale;
- concertazione (art. 18, c. 2, L.R. 11/2004 e s.m.i.) del Documento del Sindaco con enti pubblici, associazioni economiche e sociali e popolazione che potrà avvenire mediante pubblicazione del relativo avviso pubblico sul sito internet comunale, sulle bacheche e, se ritenuto opportuno, anche inviato per email agli enti e associazioni di categoria varie;
- la Var. 9 al PI è adottata dal Consiglio Comunale;
- entro otto giorni dall'adozione, la Var. 9 al PI è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
- nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la Var. 9 al PI;
- la Var. 9 al PI approvata è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione;
- la Var. 9 al PI diventa efficace quindici giorni dalla pubblicazione della relativa Delibera di Consiglio Comunale di approvazione all'Albo Pretorio.

Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano trovano la loro decadenza, ai sensi dell'art. 18, comma 7, L.R. 11/2004 *le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di*

centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30.

- dopo l'approvazione della Var. 9 al PI, ai sensi dell'art. 18, comma 5bis della LR 11/2004 e s.m.i., il DVD del Q.C. - Quadro Conoscitivo del PRC aggiornato è trasmesso alla Giunta regionale dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano;
- si specifica che saranno acquisiti durante il percorso di redazione, adozione e approvazione gli eventuali pareri necessari di Enti sovraordinati.

4. LA VAR. 9 P.I.

4.1 IL DOCUMENTO DEL SINDACO

La Legge Regionale di Governo del Territorio n. 11/2004 e s.m.i. prevede all'art. 18 che l'Ente Locale, che si intende dotarsi del Piano degli Interventi o sue varianti, debba predisporre un Documento dove il Sindaco evidenzia, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi.

Con **Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25.02.2021** è stato preso atto dell'avvenuta presentazione del Documento del Sindaco della presente Variante n. 9 di PI, come previsto dall'art.18, comma 1 della L.R. n. 11 del 23/04/2004 e s.m.i.

4.2 OBIETTIVI E PRIORITÀ DELLA VAR. 9 P.I.

Gli obiettivi e le priorità prefissate dall'Amministrazione comunale che intende perseguire con la Variante n. 9 al Piano degli Interventi sono sostanzialmente, come specificato anche nella Del. G.C. n. 154 del 03.12.2020, quelle di assolvere la richiesta puntuale pervenuta da alcuni cittadini mediante l'adeguamento degli elaborati del PI vigente.

In particolare considerato che:

- con prot. n. 10267 del 18.11.2020, integrata con nota prot. n. 10790 del 03.12.2020, è pervenuta una puntuale richiesta da parte dei sig.ri Bertesina Adelino e Graziana Sambugaro, residenti in Val Liona, i quali vorrebbero poter utilizzare gli immobili in proprietà, attualmente in stato di abbandono e disuso, siti in via Zuccante e catastalmente descritti al foglio n. 1 mappali n. 104, 702, del catasto di Val Liona sezione di Grancona, mediante interventi di ristrutturazione totale o demolizione e ricostruzione, interventi non attualmente consentiti dal vigente PI ed in particolare dalla Schedatura Nucleo n. 52 di cui all'art. 34 delle NTO, in Nucleo rurale;
- con la suddetta richiesta hanno domandato la possibilità di poter proporre al Comune una variante puntuale al PI vigente che sarà redatta a proprie cure e spese da parte di un incaricato professionista tecnico abilitato ed esperto in materia al fine di modificare i gradi di protezione del PI vigente rispetto allo stato di fatto;
- ad oggi non è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere con una nuova variante al PI vigente in quanto in attesa dell'approvazione del PAT di Val Liona e solo successivamente si darà corso all'iter di redazione del primo Piano degli Interventi del Comune di Val Liona;
- con Del. G.C. n. 154 del 03.12.2020 è stato dato indirizzo all'ufficio competente di accogliere favorevolmente la richiesta suddetta dei signori Bertesina Adelino e Graziana Sambugaro specificando che potranno a proprie spese proporre al Comune una variante puntuale al PI relativa agli immobili di loro proprietà sopra citati;

la **Variante n. 9 di PI riguarda la modifica normativa della Scheda Nucleo n.52** con l'aggiornamento dello stato di fatto relativamente agli immobili, attualmente in stato di abbandono e disuso, oggetto della richiesta succitata, al fine di un loro riutilizzo e funzionalità.

La possibilità che sarà prevista dalla Variante n. 9 di PI di modificare le modalità di attuazione al fine di dare la possibilità di riutilizzo e riqualificazione edilizia ed ambientale di immobili attualmente in stato di abbandono, è sicuramente consona alla normativa vigente sul contenimento del consumo di suolo ed, in particolare con la L.R. 14/2017 e s.m.i. *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

che sostanzialmente introduce concetti innovativi e di previsioni volte alla difesa dell'integrità del territorio e il contenimento del suolo, ma anche alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono forme ed azioni quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale, incentivando pertanto le azioni di contenimento di consumo di suolo e di riutilizzo delle preesistenze, piuttosto che utilizzare nuovo suolo naturale.

4.3 IMMOBILI OGGETTO DELLA VAR. 9 P.I.

Come specificato al cap. 4.2 sopra, gli immobili oggetto della presente Variante 9 sono siti in via Zuccante e catastalmente descritti al foglio n. 1, mappali n. 104, 702, del catasto di Val Liona sezione di Grancona e sono relativi a fabbricato con destinazione prevista residenziale, in stato di abbandono e disuso, classificato dal PI vigente in Nucleo rurale e indicato come Scheda Nucleo n. 52 di cui all'art. 34 delle NTO.




Estratto di mappa catastale fg. 1 mapp. 104-702 con evidenziati gli immobili oggetto della presente Var. 9



Ortofoto con evidenziati gli immobili oggetto della presente Var. 9



Foto dello stato di fatto degli immobili oggetto della presente Var. 9



4.4 MODIFICHE PROPOSTE DELLA VAR. 9 P.I.

La presente **Variante n. 9 di PI propone di modificare la normativa della Scheda Nucleo n.52** con l'aggiornamento dello stato di fatto relativamente agli immobili, oggetto di richiesta sopra descritta, **al fine di un loro riutilizzo e funzionalità**, essendo in stato di abbandono e disuso.

In particolare **viene aggiornata la scheda nucleo n. 52 rispetto allo stato di fatto attuale e consentendo l'intervento fino alla "sostituzione edilizia"**, come segue:

- è stata aggiornata la sagoma degli edifici rispetto al rilievo topografico nella Tavola cartografica di PI;
- considerato che nella precedente Var. 7 anche di aggiornamento del nucleo n. 52 era stata stralciata la scheda del corpo n. 5 mantenendo però ancora l'indicazione di tale corpo nella Tavola di PI, è stata adeguata la Tavola stralciando l'indicazione del corpo 5 ed indicandolo come "sedime di edificio diroccato", essendo in forte stato di degrado ed in cattive condizioni statiche;
- considerate le caratteristiche dell'immobile non di valore storico - ambientale, nella scheda è stata modificata la sua indicazione da "Edifici di valore ambientale" di cui all'art. 34.1.3 a "Altri edifici" di cui all'art. 34.1.5 delle NTO;
- è stato modificato il grado di intervento da "ristrutturazione edilizia parziale" di cui all'art. 34.3.5 a "sostituzione edilizia" di cui all'art. 34.3.7 delle NTO, specificando la possibilità di demolizione e ricostruzione del volume esistente dell'intero fabbricato costituito dai corpi 1, 2, 3, 4 e relativi corpi diroccati, che sono ammesse oltre alle murature tradizionali previste dalla normativa generale per le Zone agricole, anche quelle lignee (case in legno), l'h max da rispettare pari a 7,50 ml (come previsto dalle NTO per le zone agricole), la specifica della destinazione d'uso per il sottotetto del corpo 3 di *1. Residenza*, e che la distanza di rispetto stradale, ai sensi dell'art. 15.4 delle NTO e del CdS, non può essere inferiore ai 10,00 ml.


In particolare considerato che:


- all'art. 15.4 delle NTO alla lett. f) *Distanze dalle strade* si fa salvo quanto indicato nella Tavole e dal CdS;
- la scheda in oggetto è fuori dal centro abitato e prospettante ad una strada provinciale, pertanto strada di tipo C del CdS;
- il CdS all'art. 16 *Fasce di rispetto fuori dai centri abitati* al comma 3 disciplina che *Fuori dai centri abitati ma all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta*, come il Nucleo rurale e la scheda a cui l'immobile in oggetto fa parte, *le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: ... C) 10 ml per le strade di tipo C;*

la fascia di rispetto stradale per gli interventi oggetto della Scheda in argomento non può essere inferiore a 10,00 ml.

Per una maggior comprensione si riportano qui di seguito le modifiche proposte dalla presente variante alla Tav. PI "Individuazione dei Nuclei edilizi ed Edifici e si rimanda agli elaborati:

- SCHEDE NUCLEI EDILIZI ED EDIFICI - ESTRATTO SCHEDA B N. 52 - STATO DI FATTO
- SCHEDE NUCLEI EDILIZI ED EDIFICI - ESTRATTO SCHEDA B N. 52 - STATO DI VARIANTE





5. VERIFICA FACILITATA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (VFSA)

La Regione del Veneto ha introdotto con l'art. 2 della **Legge n.29 del 25.07.19** (pubblicata sul Bur. n. 15 del 04/02/2020) la nuova procedura di **Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA)**, apportando **modifiche all'art. 4 della L.R. 23/04/2004 n. 11** (così riassunte qui di seguito) come anche specificato dalla nota esplicativa di prot. n. 83962 del 21.02.2020 che la Regione ha inviato a tutti i Comuni del Veneto.

Ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006, per le varianti al PAT o al PI e per i PUA e le relative varianti, come individuate all'art. **4, comma 4 quater della L.R. 11/2004**, l'autorità procedente/proponente può avvalersi della procedura "facilitata" che consiste nella compilazione guidata di un'apposita scheda messa a disposizione nel sito web della Regione.

In particolare con L.R. n. 29/2019 viene introdotto il comma **4 bis all'art. 4 della L.R. 11/2004**, il quale stabilisce che la Giunta regionale debba predisporre una "scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano programma.", ed il successivo comma **4 ter** che stabilisce che: "*La Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro 30 giorni decorsi i quali se ne prescinde, definisce i contenuti della scheda di cui al comma 4 bis*".

Con **D.G.R. n. 61 del 21 gennaio 2020** e pubblicata sul Bur. n. 15 del 04/02/2020 si approva la scheda "**Valutazione Facilitata di assoggettabilità – scheda contenete gli elementi informativi**" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della stessa delibera.

La procedura di verifica facilitata di sostenibilità ambientale è a tutti gli effetti una procedura di VAS, intesa quale analisi ambientale volta a definire la sostenibilità di una determinata scelta pianificatoria/programmatoria ed è utilizzabile esclusivamente in predeterminati e specifici casi, puntualmente elencati nel succitato articolo 4, comma 4 quater della L.R. 11/2004, tra i quali, per la presente Variante 9, quelli di cui alla lett. a), punto 1):

a) le varianti al PAT o al PI:

1) conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità;

.....

Sulla base delle informazioni desunte dalla scheda la Commissione regionale per la VAS, una volta verificata l'ammissibilità della procedura e i contenuti sotto il profilo tecnico, si esprime entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza (dimezzando i tempi massimi previsti per l'istruttoria di VA). In particolare, come specificato dalla DGRV 61/2020: "*La scheda, così predisposta e debitamente compilata da parte del soggetto proponente/procedente, costituisce il documento da sottoporre alla fase istruttoria del procedimento di valutazione facilitata di assoggettabilità a procedura VAS e, da ultimo, all'esame della Commissione regionale VAS, individuata dalla DGR n.3262/06, per la formulazione del parere motivato di competenza, entro 45 giorni dal ricevimento della pratica.*"

Va da sé, pertanto, che con l'art.2 della L.R. 29 del 25.07.19 deve considerarsi superato quanto stabilito dal parere n.84 del 3.08.12 allegato alla DGRV n.1646 del 7.08.12 e dal parere n.73 del 2.07.13 allegato alla DGRV n.1717 del 3.10.13, in merito alle cosiddette "cause di esclusione".

Si specifica infine che la Commissione Regionale per la VAS è la sola autorità legittimata ad esprimersi sulla sostenibilità ambientale di Piani e Programmi o loro varianti e la sola competente

in materia di Valutazione Ambientale Strategica, e che il suo parere, espresso tra l'adozione e l'approvazione del Piano o della Variante al Piano, non può essere emesso nell'ambito delle conferenze di servizi.

La presente Variante 9 di PI è accompagnata pertanto dalla **Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA)**, essendo caso specifico per il quale si può utilizzare la VFSA, di cui alla LR 11/2004 e s.m.i., art. 4, comma 4 quater, lett. a), punto 1) relativo appunto a Variante al PI "consequenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità".

6. VERIFICA DIMENSIONAMENTO E CONSUMO DEL SUOLO

Considerate le caratteristiche della presente Variante che è relativa ad aggiornamento rispetto allo stato di fatto ed a modifiche delle modalità di attuazione di immobili esistenti, senza previsione di ulteriori ampliamenti, nella stessa area pertinenziale, **non viene modificato il dimensionamento e non comporta consumo di suolo (L.R. 14/2017)**.

7. ELABORATI DELLA VAR. 9 P.I.

Gli elaborati della Var. 9 PI che aggiornano e integrano gli elaborati del PI qui di seguito elencati sono quelli evidenziati in **giallo**:

Elaborati grafici

- Tav. 1.0 "Individuazione Varianti puntuali "(scala 1:10.000)
- Tav. 1.1.a "Disciplina del suolo: Intero territorio comunale – Vincoli" (scala 1:5.000)
- **Tav. 1.1.b "Disciplina del suolo: Intero territorio comunale – Zonizzazione" (scala 1:5.000)**
- Tav. 1.2.1 "Disciplina del suolo: Zone Significative – Quadrante ovest" (scala 1:2.000)
- Tav. 1.2.2 "Disciplina del suolo: Zone Significative – Quadrante est" (scala 1:2.000)

Elaborati descrittivi e normativi

- **Elab. 02 "Relazione di progetto"**
- Elab. 03 "Norme Tecniche Operative (N.T.O.)"
- Elab. 03.1 "Allegato N.T.O. – Scheda norma"
- Elab. 05 "Prontuario Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale"
- Elab. 07 "Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED)"
- Elab. 08 "Repertorio Accordi pubblico privati (APP) sottoscritti"
- **Elab. 10 "Schede Nuclei edilizi ed edifici"**
- **Tav. 9.1E "Individuazione dei Nuclei edilizi ed Edifici - Riquadro Est L.R. 24/85 art. 10 e L.R. 61/85 art. 28" (scala 1:3.000)**
- Tav. 9.1S "Individuazione dei Nuclei edilizi ed Edifici - Riquadro Sud L.R. 24/85 art. 10 e L.R. 61/85 art. 28" (scala 1:3.000)

- Tav.9.1W "Individuazione dei Nuclei edilizi ed Edifici - Riquadro Ovest L.R. 24/85 art. 10 e L.R. 61/85 art. 28" (scala 1:3.000)

Elaborati valutativi

- Elab. V01 "Dichiarazione non necessità Valutazione Compatibilità Idraulica (V.C.I.)"
- Elab. V02 "Dichiarazione non necessità V.Inc.A. (allegato "E" alla "D.G.R.V. 1400/2017)"
- Elab. V03 "Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA)"

Elaborati informatici

- Banca dati alfanumerica e vettoriale (Q.C.) contenete l'aggiornamento del Q.C. del P.R.C. e informatizzazione e integrazione dei dati del PI secondo le specifiche tecniche regionali di cui all'allegato A "Specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei Comuni", del Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Urbanistica n. 1 del 06.12.2018, che sarà prodotto in sede di adeguamento finale della Var. 9 di PI.